



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **146**

in data **06/06/2024**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventiquattro** addì **06 - sei** - del mese **giugno** alle ore **15:50** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO DI ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 L. 241/90 PER L'AVVIO DI UN PERCORSO PROCEDIMENTALE FUNZIONALE ALLA EVOLUZIONE DELLE MODALITÀ DI COLLABORAZIONE OPERATIVA TRA COMUNE E STU REGGIANE S.P.A., NONCHÉ ALLA CONTESTUALE DEFINIZIONE DEI TEMPI E DELLE MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE SPESE PREGRESSE

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
PRATISSOLI Alex	Vicesindaco	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	SI
DE FRANCO Lanfranco	Assessore	SI
MARCHI Daniele	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore	SI
SIDOLI Mariafrancesca	Assessore	SI
TRIA Nicola	Assessore	SI

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19 dicembre 2023 sono stati approvati la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e i relativi allegati;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19 dicembre 2023 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2024 - 2026 e i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 12 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026 - Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 3 del 11 gennaio 2024;
- con provvedimento del Sindaco PG/2020/0025244 del 31 gennaio 2020 si è disposta l'attribuzione degli incarichi dirigenziali a decorrere dal 01/02/2020 ed è stato conferito all'arch. Massimo Magnani l'incarico di Dirigente dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;

Dato atto che:

- il Comune e STU Reggiane hanno sottoscritto, in data 21 settembre 2016, per mezzo di scrittura privata autenticata a ministero del Vice Segretario Generale del Comune, acquisita al n. 55818 di Repertorio, una *“Convenzione di avvalimento per lo svolgimento di attività di servizio e di supporto a STU Reggiane s.p.a., anche nella forma della delegazione amministrativa interorganica”* (nel seguito, *“Convenzione di Avvalimento”*);
- la Convenzione di Avvalimento dà conto, nella sua parte motiva, delle seguenti circostanze:
 - (i) il Comune, con atto in data 19 febbraio 2015, ha costituito la società di trasformazione urbana STU Reggiane s.p.a., società strumentale del Comune ai sensi dell'articolo 120 TUEL, per la riqualificazione, il recupero e la rigenerazione urbana dell'Ambito di Riqualificazione *“ex Officine Reggiane”* in attuazione di Programmi di Riqualificazione Urbana (PRU) approvati dal Comune; (ii) al fine di consentire a STU di assolvere il ruolo attribuitole all'atto della sua costituzione, *“si è reso necessario che l'Amministratore Unico della STU concordasse con il Comune di Reggio Emilia le migliori condizioni in forza delle quali potersi avvalere della attività di personale dipendente del Comune, su base convenzionale, sia per quanto concerne professionalità tecniche sia per quanto attiene attività di supporto amministrativo”*; (iii) *“in data 26 giugno 2015, STU Reggiane s.p.a. ha incorporato Innoplace s.r.l., con ciò trasformandosi da società unipersonale del Comune in società mista a partecipazione sia pubblica che privata”* (strumento di PPP istituzionale); (iv) *“si è reso necessario definire ulteriori intese tra*

STU Reggiane s.p.a. e il Comune di Reggio Emilia affinché la prima abbia facoltà di continuare ad avvalersi delle prestazioni del personale dipendente del Comune, su base convenzionale e in ragione della natura propria della STU”; (v) “in ragione della sua peculiare natura, ... la Società di Trasformazione Urbana, ... è lo strumento per la attuazione di interventi di interesse pubblico in luogo e per delegazione della Pubblica Amministrazione delegante, e ciò fa sì che dirigenti e funzionari appartenenti alla struttura organizzativa del Comune possano essere legittimamente preposti ad uffici della società di trasformazione urbana o comunque possano essere chiamati a svolgere anche, nella prospettiva della delegazione interorganica, funzioni riconducibili direttamente all'ambito delle competenze della STU, così da operare come dirigenti e funzionari della società pur non essendo qualificabili come suoi dipendenti e nei limiti delle funzioni delegate”; (vi) “in ogni caso, il diritto amministrativo conosce le figure dell’avvalimento o della “utilizzo”, modalità attraverso le quali un ente utilizza capacità organizzative e tecniche insediate in un apparato organizzativo di un altro ente, pur conservando la titolarità e l’esercizio della propria funzione”; (vii) “si sono ravvisati sussistenti i presupposti tecnici e giuridici per disciplinare la possibilità per STU Reggiane s.p.a., di avvalersi della struttura del Comune per l’assolvimento delle funzioni di istituto demandatele, utilizzando la figura dell’avvalimento”;

- la Convenzione di Avvalimento, sulla base dei riferiti presupposti motivazionali, disciplina nei termini seguenti la fase esecutiva dell’avvalimento, da parte di STU, di personale e attrezzature di pertinenza del Comune: (i) all’Articolo B definisce l’oggetto dell’avvalimento nonché le modalità di individuazione dei tecnici, dei dirigenti e dei funzionari in avvalimento; (ii) all’Articolo C: (ii.i): individua le modalità di definizione dei periodi durante i quali il personale opera in avvalimento; (ii.ii) prevede che le risorse umane e materiali di volta in volta messe a disposizione, debbano essere “sufficienti, per qualità e quantità, ad una corretta e tempestiva conduzione delle varie fasi, necessarie o eventuali, dei procedimenti, secondo la cadenza normativamente prevista”; (ii.iii) individua il Dirigente “responsabile per la conduzione delle attività”; (iii) all’Articolo E fissa la durata della Convenzione individuando: (iii.i) il termine iniziale del rapporto convenzionale nel 27 aprile 2015; (iii.ii) il termine finale del rapporto convenzionale in coincidenza con la data di ultimazione dell’intervento di riqualificazione del PRU_IP-1A, fissata al 30 giugno 2024;
- la Convenzione di Avvalimento, per quanto attiene il rimborso al Comune degli oneri inerenti l’attività convenzionata, all’Articolo D, capoversi D1, D2 e D3, prevede l’impegno di STU Reggiane: (i) a trasferire anno per anno al Comune, a titolo di rimborso delle spese sostenute, una somma corrispondente al costo per la remunerazione del personale impiegato in relazione al suo impegno orario, forfettariamente determinato, anche sulla base di quanto

definito dal PEG e comunque di quanto previsto al comma C3 della Convenzione di Avvalimento (ovvero sulla base di un calcolo estimativo elaborato dal Dirigente Coordinatore d'Area in ordine al prevedibile impegno orario del personale); (ii) a trasferire anno per anno al Comune una somma corrispondente all'incentivo per la progettazione di cui all'articolo 93 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e alla omologa norma di cui al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; (iii) a trasferire anno per anno al Comune una somma, forfettariamente determinata in relazione agli effettivi costi sostenuti, a titolo di rimborso per l'utilizzo dei locali, delle attrezzature e dei materiali di consumo;

- al medesimo Articolo D la Convenzione di Avvalimento fissa come segue le modalità per la determinazione dei rimborsi spettanti al Comune: *“la quantificazione degli importi dovuti da STU Reggiane s.p.a. di cui ai precedenti capoversi D1, D2 e D3 verrà effettuata dal Comune e trasmessa a STU Reggiane s.p.a. per ogni sua opportuna verifica. STU Reggiane avrà facoltà di sollevare eventuali eccezioni in ordine alla predetta quantificazione entro il termine di giorni 20 (venti) decorrente dalla data di ricevimento della quantificazione da parte del Comune. Nel caso di rilievi da parte di STU Reggiane s.p.a., le parti verificheranno in contraddittorio tra loro gli elementi posti a base della quantificazione, sino alla definizione di una intesa. In difetto, troverà applicazione il disposto dell'articolo 1349 comma 1 ultima parte codice civile”*;

Dato ancora atto che:

- la Convenzione di Avvalimento ha avuto esecuzione nel corso degli anni ed è attualmente efficace;
- in conformità a quanto previsto all'Articolo D e dal comma C3 dell'Articolo C della Convenzione di Avvalimento, il Comune ha provveduto, con cadenza annuale, alla quantificazione degli importi dovuti a titolo di rimborso in ragione dell'avvalimento, trasmettendo a STU Reggiane il relativo calcolo, accertato dal Dirigente responsabile;
- dando puntuale applicazione al disposto dell'articolo 11 comma 6 lettera j d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali”*, il Comune ha richiesto anno per anno a STU Reggiane s.p.a. (organismo di diritto pubblico, partecipato in forma maggioritaria dal Comune e soggetto a sua direzione e controllo), con riferimento alle comunicazioni trasmesse contenenti la determinazione degli importi dovuti, l'inoltro di apposita scheda, da compilare sulla base delle risultanze contabili e da sottoscrivere per asseverazione da parte dell'organo di revisione della società, contenente l'indicazione dei debiti e dei crediti dell'organismo partecipato nei confronti del Comune alla data del 31 dicembre;

- STU Reggiane s.p.a. ha restituito anno per anno al Comune le schede predette, compilate e asseverate dal proprio revisore, contenenti le annotazioni da questo rilevate dalla contabilità della società in merito alle quantificazioni degli importi a rimborso;
- il Comune, sulla base delle riconciliazioni contabili di cui ai punti precedenti, ha provveduto ad accertare le entrate e ad inserirle, tempo per tempo, nel proprio bilancio;
- al 31 dicembre 2023 risultano riconciliate posizioni debitorie di STU, accertate contabilmente e iscritte nel bilancio del Comune, per un importo complessivo pari a euro 1.517.453,00 in relazione agli anni dal 2015 sino al 31 dicembre 2023;

Considerato che:

- il Comune e STU, nell'approssimarsi del termine finale di durata della Convenzione di Avvalimento, hanno condiviso l'opportunità: (i) di avviare il più opportuno percorso procedimentale per la definizione di un nuovo accordo convenzionale volto a disciplinare le modalità della collaborazione tra essi funzionali al perseguimento degli obiettivi condivisi indicati nella premessa della Convenzione di Avvalimento, in assenza di qualsivoglia soluzione di continuità nella quotidiana gestione operativa di STU, individuando il più efficace ed efficiente assetto del rapporto, anche alla luce della esperienza maturata e delle indicazioni da questa desumibili per un ulteriore affinamento dei processi; (ii) di definire, contestualmente, tempi e modalità del rimborso al Comune di quanto maturato nel corso del periodo di durata del rapporto con riferimento alle pattuizioni contenute nella Convenzione di Avvalimento, pattuizioni declinate da STU in relazione al perseguimento degli obiettivi tempo per tempo per essa individuati dal Comune, in relazione all'arco temporale 2018-2025, mediante il Documento Unico di Programmazione, approvato quale allegato al Bilancio di Previsione Finanziario ai sensi del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174 e costantemente recepito dal Consiglio di Amministrazione di STU con proprie deliberazioni;
- il Comune e STU hanno condiviso la necessità: (i) di preservare inalterate le condizioni che garantiscono l'operatività della società nel perseguimento degli obiettivi individuati dal Consiglio Comunale anche mediante il DUP e nel complessivo contesto disciplinato dal d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, affinando i contenuti e le modalità operative del rapporto di collaborazione in atto nel costante rispetto delle prescrizioni di legge vigenti; (ii) nel contempo, in prossimità del termine finale del primo periodo di durata dell'avvalimento, di precisare le modalità e i tempi del rimborso dei costi sostenuti, governando l'evoluzione di un percorso che ha consentito di attingere rilevanti risultati di riqualificazione e rigenerazione urbana;
- il Comune e STU, nel perseguimento degli obiettivi inerenti la prosecuzione del rapporto di collaborazione in atto, hanno valutato di programmare la fissazione concordata di un calendario di incontri, ai sensi dell'articolo 11 comma 1 bis legge 7 agosto 1990 n. 241, nell'ambito dei quali analizzare compiutamente le diverse possibili opzioni convenzionali e

operative, individuando nel contempo i più opportuni affinamenti nell'assetto del rapporto o comunque le più efficaci ed efficienti modalità per il funzionale perseguimento degli obiettivi individuati dal Comune per le azioni da attuare da parte di STU;

- il Comune e STU, con riferimento alla precisazione delle modalità e dei tempi di rimborso al Comune delle spese da questo sostenute, hanno tra loro condiviso l'opportunità che dette modalità di rimborso dei costi sostenuti per effetto della applicazione della Convenzione di Avvalimento in funzione del perseguimento da parte di STU degli obiettivi individuati per esso dal Comune: (i) assicurino l'integrale rimborso al Comune, entro un arco temporale congruo, dei costi sostenuti in attuazione dell'accordo convenzionale; (ii) seguano un iter graduale e progressivo, che si inserisca nella programmazione già definita dalla società mediante l'elaborazione e il costante aggiornamento del piano economico finanziario e, dunque, si pongano su un piano di compatibilità con lo sviluppo delle azioni necessarie ad assicurare l'attingimento degli obiettivi individuati per la Società dal Comune attraverso proprie deliberazioni;
- il Comune e STU, nella prospettiva di un corretto e sinergico perseguimento degli obiettivi individuati, pur nella consapevolezza della radicale diversità dei presupposti, hanno condiviso l'opportunità, per quanto attiene lo sviluppo diacronico del rimborso delle spese da parte di STU, di dare applicazione analogica alla disciplina normativa e regolamentare prevista per la riscossione delle entrate comunali, così governando il percorso di rimborso degli oneri sostenuti (rimborso comunque integrale e comprensivo di interessi compensativi ai sensi dell'articolo 1282 comma 1 codice civile) in un contesto di sostanziale equiparazione rispetto alle modalità ordinariamente praticate in contesti diversi per quanto attiene il titolo e analoghi esclusivamente per quanto attiene l'oggetto;

Ritenuto che:

- il "*Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali*" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 181 del 28 settembre 2020, nel disciplinare la rateizzazione del pagamento delle somme dovute, individua in sei anni (settantadue mesi) la durata massima prevista per la dilazione del pagamento degli importi accertati;
- la disciplina regolamentare trovava presupposto normativo nel disposto dell'articolo 1 commi 796 e 798 legge 27 dicembre 2019 n. 160 nonché nel combinato disposto dell'articolo 19 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 e dell'articolo 26 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, norme che indicano la durata massima delle rateizzazioni in settantadue mesi;
- in periodo successivo alla approvazione del Regolamento il disposto dell'articolo 19 d.p.r. 602/1973 è stato modificato, individuando in centoventi mesi la durata massima delle rateizzazioni;

- il medesimo articolo 19 d.p.r. 602/1973 dispone altresì, al comma 1 ter, che il piano di rateizzazione possa prevedere, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente;
- sussistano i presupposti per sottoporre all'approvazione, quale Allegato 1 al presente atto deliberativo, il testo di "*Atto di Accordo ai sensi dell'articolo 11 legge 7 agosto 1990 n. 241*" mediante il quale definire tra il Comune e STU: (i) il percorso procedimentale volto a verificare le condizioni e le modalità per la prosecuzione della collaborazione funzionale al perseguimento degli obiettivi individuati per l'attività di STU; (ii) il percorso di progressivo rimborso da parte di STU in favore del Comune, delle spese sostenute in attuazione della Convenzione di Avvalimento, rimborso articolato su di un arco temporale della durata di anni 10 (dieci), con previsione di rate variabili di importo crescente nel periodo;

Dato atto che:

- per quanto attiene gli impatti finanziari a carico del Comune, ai sensi del principio contabile di competenza finanziaria potenziata allegato al D. Lgs 118/11, si re-iscriveranno i crediti oggetto dell'accordo negli esercizi finanziari in cui giungono a scadenza con riferimento alla loro esigibilità;

Visti:

- gli atti pregressi assunti da questa Amministrazione;
- i pareri di cui all'articolo 49 comma 1 d.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- il parere del collegio dei revisori;
- gli articoli 42, 48 e 120 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

1. di approvare lo schema dell'"*Atto di Accordo ai sensi dell'articolo 11 legge 7 agosto 1990 n. 241*" nel testo che si allega al presente atto a costituirne parte integrante quale Allegato 1;
2. di conferire mandato affinché il Dirigente Coordinatore dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali del Comune, o suo delegato, proceda, nelle forme di rito, alla stipula dell'Atto di Accordo in conformità al testo qui approvato, con facoltà di apportare eventuali precisazioni, rettifiche o lievi variazioni formali e non sostanziali che non modifichino in concreto il costituendo rapporto;
3. di stralciare e re-iscrivere i crediti oggetto del presente accordo negli esercizi finanziari in cui giungono a scadenza con riferimento alla loro esigibilità;

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrano particolari motivi d'urgenza, al fine di avviare il più rapidamente possibile il percorso per la definizione delle modalità di collaborazione di cui in atto;

Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VECCHI Luca

IL SEGRETARIO GENERALE

GANDELLINI Dr. Stefano